



Comune di Terrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del Reg. Data 30-09-2021

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno duemilaventuno , il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pinzi Silvia	P	SEVERINI PAOLA	P
BORRI MICHELE	P	PARIS SIMONE	A
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	P	ZEPPA RENATO	P
GIROLAMI SANDRO	P	SILEONI LUCA	P
SALTALAMACCHIA CATERINA	P	NALLI VALENTINA	P
PONTONI EDOARDO	A		

Assegnati 11
In carica 11

Presenti 9
Assenti 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Pinzi Silvia in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA.
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:
GIROLAMI SANDRO
SALTALAMACCHIA CATERINA
NALLI VALENTINA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2021, avente ad oggetto *“Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”*;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2021 è stato istituito dal 1^a gennaio 2021, in attuazione ai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della L. 160/2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato per brevità *“canone unico”* e sono stati adottati i relativi regolamenti, mantenendo altresì il servizio di pubbliche affissioni;
- il nuovo canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della Strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;
- che il Governo, con la L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modifiche del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto il Superbonus, un'agevolazione che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Considerato che:

- tra gli interventi finanziabili con il Decreto Rilancio sono previsti gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi all'esterno;
- privati cittadini e tecnici incaricati sempre più numerosi hanno preso contatti con l'Ufficio Tecnico per la fattibilità di realizzazione del cappotto termico di edifici su spazi pubblici e si è, pertanto, posto il problema di contemperare le esigenze di agevolazione della riqualificazione energetica degli edifici con la necessità di autorizzare l'occupazione di suolo pubblico conseguente alla realizzazione di tale tipologia di intervento;
- l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;
- l'art. 25, comma 2, lett. a) del vigente regolamento del canone unico dispone l'esenzione per *“balconi, verande, bow window, mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale ed i gradini”*, non contemplando, quindi, quella per

l'occupazione conseguente al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici che insistono su suolo pubblico (marciapiedi, strade, piazze, etc.).

Dato atto che, per la specifica tipologia di opere, si ritiene di esentare dal canone di occupazione gli interventi di isolamento termico mediante realizzazione di cappotti termici che fuoriescono dalla sagoma dell'edificio su fronte strada;

Ritenuta, dunque, la necessità di non assoggettare al canone unico la realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazio pubblico, anche in relazione all'interesse all'incentivazione di tecniche di edilizia sostenibile, aggiungendo l'art. 25-bis "Ulteriori occupazioni non soggette al canone" al vigente Regolamento del canone unico come di seguito indicato:

Articolo 25-bis - Ulteriori occupazioni non soggette al canone

"1. Le occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici di profondità non superiore a 25 cm. su edifici che insistono su suolo pubblico. Tale esenzione non ricomprende ponteggi o altre attrezzature occupanti suolo pubblico necessarie alla realizzazione di cappotti termici.

2. L'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione dell'area medesima il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.

3. L'intervento dovrà essere compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, e rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi e/o opere pubbliche sia comunali che di competenza di Enti e Amministrazioni diversi dal Comune;

4. Nel caso l'intervento fronteggi una strada di proprietà di altro Ente dovrà essere richiesta, altresì, autorizzazione all'Ente di competenza.";

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visti:

- la L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modifiche del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.Lgs. n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con il seguente risultato favorevole della votazione resa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

Consiglieri presenti	n.	9
Consiglieri votanti	n.	9
Consiglieri astenuti	n.	0
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	0

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di modificare il *Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, approvato con delibera di Consiglio n. 6 del 30 marzo 2021, mediante l'aggiunta dell'art. 25-bis "Ulteriori occupazioni non soggette al canone", come di seguito indicato:

Articolo 25-bis - Ulteriori occupazioni non soggette al canone

"1. Le occupazioni dovute al maggiore spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici di profondità non superiore a 25 cm. su edifici che insistono su suolo pubblico. Tale esenzione non ricomprende ponteggi o altre attrezzature occupanti suolo pubblico necessarie alla realizzazione di cappotti termici.

2. L'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione dell'area medesima il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.

3. L'intervento dovrà essere compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, e rispetto ad eventuali interferenze con i pubblici servizi e/o opere pubbliche sia comunali che di competenza di Enti e Amministrazioni diversi dal Comune;

4. Nel caso l'intervento fronteggi una strada di proprietà di altro Ente dovrà essere richiesta, altresì, autorizzazione all'Ente di competenza."

2. di dare atto, di conseguenza, che la versione definitiva del regolamento risulta dal conforme allegato 1;

3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30-09-21 ATTO N. 26

OGGETTO PROPOSTA:

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to Girolami Luigino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to Girolami Luigino

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

IL PRESIDENTE
F.to Pinzi Silvia

Prot. N. Approvata

Li 06-10-21

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Serrapetrona li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 06-10-2021
al 21-10-21 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA